



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE MARTEDI' 10.06.2008

- 1) **Deferimento del PROCURATORE FEDERALE** a carico del Sig. Maestrini Paolo, Agente di Calciatore F.I.F.A., per violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S. (vecchio e nuovo testo), per violazione dei doveri di lealtà e correttezza richiamati dall'art. 12 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori (vecchio e nuovo testo) e 7, comma 1 e 10, comma 1, dello stesso Regolamento (vecchio e nuovo testo)

La C.G.F., preso atto dell'accordo fra le parti ritiene congrua la sanzione di mesi 2 e giorni 20 di sospensione ed ammenda di Euro 2.000,00 a carico del Sig. Maestrini Paolo e ne dispone l'applicazione ai sensi dell'art. 23 C.G.S.. Ordina la chiusura del procedimento.
- 2) **Reclamo del Sig. AUTIERO Gennaro** avverso la reiezione del reclamo tendente ad ottenere l'annullamento del trasferimento a titolo definitivo dalla Sorrento Calcio al Casale Calcio (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 22/D del 13.3.2008).

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata ripristinando il vincolo del calciatore Autiero Gennaro in favore della società Sorrento Calcio.
- 3) **Deferimento dell'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I.** a carico della calciatrice D'Alascio Paola, attualmente tesserata in favore della società Pisa Calcio Femminile, per violazione dell'art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping.

ACCOLTO, e per l'effetto, dichiara la calciatrice D'Alascio Paola responsabile della violazione ascrittale e infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 30.4.2008.
- 4) **Deferimento dell'UFFICIO DI** **ACCOLTO**, e per l'effetto, dichiara il

PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I. a carico del calciatore Brandimarte Eraldo, attualmente tesserato in favore dell'A.S. Sisas Perugia Calcio a Cinque, per violazione dell' art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping.

calciatore Brandimarte Eraldo responsabile della violazione ascrittagli e infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 9.4.2008.

5) **Sospensione cautelare** da ogni attività sportiva relativa alla calciatrice MANCA Francesca, tesserata in favore dell'AC.F.D. Aquile Palermo richiesta dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I..

La Corte di Giustizia Federale:

- preso atto del risultato *positivo* del controllo antidoping effettuato dalla Commissione Ministeriale ex legge 376/2000 a Bari il 20 aprile 2008, nei confronti della calciatrice Manca Francesca, come da notifica esito analisi prot. 1305/UPA/ST del 5 giugno 2008, trasmessa dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.;
- visto l'art. 2, comma 1 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping,

DISPONE

la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva della calciatrice MANCA Francesca, tesserata A.C.F.D. Aquile Palermo, con decorrenza immediata.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice Manca Francesca è inserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.